

STATUTO

Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A.

Art. 1 – Costituzione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.Lgs. n.460/1997, della Legge n. 383/2000, è costituita una Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ed apolitica con la seguente denominazione:

Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A., con sede in Milano, Via F. Filzi, 23.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, così come l'apertura di eventuali sedi secondarie.

L'Associazione ha come riferimento i valori della Costituzione Italiana, il valore sociale dell'associazionismo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti gli associati.

Art. 3 - Finalità

La "***Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A.***" non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

- l'erogazione di contributi a fronte di spese sanitarie sostenute dal Socio per sé e per i familiari iscritti, secondo il Regolamento interno tempo per tempo in vigore;
- ogni altra attività in campo sanitario utile al soddisfacimento delle necessità dei Soci.

Art. 4 – Soci

I soci si distinguono in:

- socio ordinario colui che si è associato;
- socio aggregato colui che è familiare convivente a carico del socio.

Possono essere Soci ordinari della "***Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A.***", senza distinzione di sesso, razza, religione, idea politica, coloro che sono:

- dipendenti in servizio della Banca Regionale Europea S.p.A.;
- dipendenti in quiescenza della Banca Regionale Europea S.p.A. già Banca del Monte di Lombardia e già Banca del Monte di Milano;
- familiari superstiti che fruiscono di pensione indiretta o di reversibilità riferita ad ex dipendenti;
- dipendenti che per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale disposte da UBI BANCA, Capo Gruppo del Gruppo Bancario UBI, vengano ceduti ad altra azienda Bancaria del Gruppo e che confermano l'adesione all'Associazione con

la scelta della Polizza Sanitaria di riferimento della Banca Regionale Europea S.p.A.

La qualifica di Socio ordinario decorre:

- immediatamente, se l'aspirante socio si iscrive entro sei mesi dall'assunzione in servizio;
- dopo il versamento di 6 (sei) quote mensili, pari al periodo di carenza, se l'iscrizione avviene oltre sei mesi dall'assunzione in servizio.

Inoltre il Socio ordinario può iscrivere all'Associazione i propri figli entro sei mesi dalla nascita, i quali acquisiscono la qualifica di socio aggregato, e saranno considerati "a carico" sino al compimento del 26° anno di età, secondo le norme e leggi tempo per tempo in vigore.

Qualora il Socio ordinario non iscrivesse i figli entro il termine di sei mesi dalla nascita, ma solo successivamente, egli dovrà provvedere al versamento di 6 (sei) quote mensili ed il diritto ai rimborsi matura dopo il periodo di carenza.

Il Socio ordinario può anche iscrivere all'Associazione i familiari conviventi, che acquisiscono la qualifica di socio aggregato, oltre ai figli, dichiarati a carico, secondo le norme e leggi tempo per tempo in vigore, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci ordinari hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, per l'approvazione e modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Tutti i Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- al pagamento della quota associativa, tempo per tempo in vigore.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione scritta dell'aspirante socio, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- espulsione;
- decesso, qualora i familiari non abbiano diritto alla pensione indiretta e di reversibilità.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; l'espulsione è prevista quando un socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo, fatto salvo il caso di successione con diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

Art. 5 – Prestazioni

Le prestazioni della "**Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A.**" verranno riconosciute sulla base del Regolamento interno che ne specificherà nel dettaglio le modalità, anche sulla base di un tariffario.

Art.6 – Quota sociale

Gli associati devono corrispondere la quota mensile stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; il regolamento interno tempo per tempo in vigore specificherà la normativa nel dettaglio; detta quota è intrasmissibile e non può essere restituita.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota mensile e, comunque fatto salvo, il versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 –Organi Sociali

Gli Organi sociali della "**Mutua Integrativa Interna fra il Personale della Banca Regionale Europea S.p.A.**" sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio Sindacale

Art. 8 –Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata:

- dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- dal Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza dei suoi componenti;
- da almeno 1/5 (un/quinto) dei Soci ordinari, purchè in regola con i versamenti delle quote associative;
- dal Collegio Sindacale.

In questi ultimi tre casi, Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, che deve essere fatta e motivata per iscritto, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i Soci ordinari a mezzo casella di posta elettronica, ovvero con SMS (acronimo di *short message service*), o fac-simile, oppure lettera raccomandata ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo.

Ciascun associato convocato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato, attraverso la delega scritta, purchè quest'ultimo non ricopra cariche in seno all'Associazione.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, tenuto conto della dislocazione dei Soci.

Ogni Socio non può avere più di 2 (due) deleghe al fine di garantire il principio di partecipazione democratica.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano, oppure per appello nominale o con voto segreto a seconda di quanto indicato dalla stessa.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

in sede ORDINARIA:

- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio Sindacale;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti i quali restano in carica sino al termine del mandato elettivo;
- approva il Regolamento interno e le sue variazioni;
- ratifica il valore della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Assemblea;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede STRAORDINARIA:

- approva eventuali modifiche allo Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni Assembleari ed i rendiconti economico-finanziari, oltre ad essere trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, a cura del Segretario, sono pubblicizzate ai soci con i mezzi ritenuti più idonei alla divulgazione nell'ottica di una efficace trasparenza associativa.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci presenti o presenti con delega e delibera a maggioranza assoluta dei voti;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o presenti con delega e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'**Assemblea Straordinaria**, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, approva eventuali modifiche allo statuto e decisioni di carattere straordinario con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aderenti.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) membri, i quali sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione dalla sua elezione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea straordinaria dei Soci: esso resta in carica, comunque, sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei Soci non eletti.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altra Associazione di analoga natura.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni in materia di organizzazione dell'Associazione;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e della relazione annuale sulle attività svolte;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione della quota associativa mensile;
- la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- la redazione del Regolamento interno con annesso tariffario; la proposta di modifica dello statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali (forme di assistenza) complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti il coordinamento dei Professionisti di cui ci può avvalere l'Associazione per il corretto adempimento fiscale e tributario;
- l'approvazione dei rimborsi per i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i Soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri Organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno 4 (quattro) consiglieri lo richiedano, oppure richiesto dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto oppure con SMS (acronimo di *short message service*) da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero in sua assenza dal Consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di impedimento o assenza le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro di Consiglio all'uopo designato.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri.

Cura e aggiorna il libro dei Soci, verificando la regolarità del pagamento della quota associativa.

Cura la corrispondenza in entrate ed in uscita. Collabora con il Tesoriere alla verifica della regolarità delle spese da liquidare.

In caso di dimissioni le funzioni del Segretario sono assunte, per il tempo necessario a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere, ovvero dal consigliere più anziano.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali.

Predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento, eventualmente coadiuvato dal Segretario. Al Tesoriere spetta, altresì, la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa e banca, nonché l'eventuale recupero dei crediti.

In caso di dimissioni le funzioni del Tesoriere sono assunte, per il tempo necessario a procedere a nuova nomina, dal Segretario, ovvero dal Presidente nel caso di ulteriore impedimento.

Art. 14 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea come segue:

- n. 3 (tre) scelti tra i Soci in servizio;
- n. 2 (due) scelto tra i Soci in quiescenza.

Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) anni ed i membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un componente del Collegio Sindacale, viene cooptato il primo dei Soci non eletti e resta in carica sino al termine del mandato.

Il Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione dalla sua elezione, può procedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti il Collegio Sindacale possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Le sedute del Collegio Sindacale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, inserito nell'apposito libro verbali e comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- verifica la consistenza della cassa, banca e dei valori;
- verifica e sottoscrive il rendiconto economico-finanziario;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Sindacale effettua la funzione arbitrale, in modo inappellabile, circa le vertenze nell'ambito dell'Associazione, riguardanti uno o più Soci e delibera a maggioranza dei voti. Le controversie dovranno essere composte entro due mesi dal loro insorgere.

Il Collegio Sindacale non può intervenire nel caso di espulsione di un Socio.

Art. 15 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quota associativa mensile versata dai Soci in servizio nella misura percentuale sulla retribuzione (FAP, cioè imponibile mensile ai fini previdenziali);
- quota associativa mensile versata dai Soci in quiescenza nella stessa misura percentuale sull'ultima retribuzione;
- quota associativa versata dai familiari a carico, come da stato di famiglia, nella misura fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- donazioni, oblazioni, lasciti e contributi straordinari dai Soci e/ o da persone fisiche oppure Enti, con beneficio di inventario;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- quota mensile dei Soci in particolare situazione pensionistica, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- rendita del patrimonio fruttifero.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 16 Rendiconto Economico-finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Al termine dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone al Collegio Sindacale entro due mesi dalla chiusura. Entro quattro mesi dalla chiusura il rendiconto economico finanziario, contenente una sintetica descrizione dei beni, lasciti e contributi ricevuti, dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci.

Il rendiconto economico-finanziario, approvato dall'Assemblea dei Soci, è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei Soci aventi diritto. L'Assemblea dei Soci può nominare un liquidatore, determinandone le modalità di liquidazione.

Il Patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatto salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18 – Assemblee

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto.

In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime.

I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Art. 19 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e si fa riferimento alla Legge n. 383 del 07 dicembre 2000 ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

***Mutua Integrativa Interna fra il Personale della
Banca Regionale Europea S.p.A.***

Il Presidente

(Giorgio Garrone)
